

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza ed agli Stati Parte di fornire i mezzi di intervento necessari; a tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire ad un fondo di assistenza, oppure di prendere impegno formale che saranno in grado di assicurare un adeguato supporto di personale sanitario oppure di altri mezzi di protezione e di cura quando necessario.

d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione, si prefigge anche di perseguire lo sviluppo economico e tecnologico nel settore chimico ed a tal fine l'Articolo XI persegue il libero scambio di prodotti chimici e di informazioni sulle applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono richiesti di evitare restrizioni o controlli che impediscano lo scambio di prodotti chimici e sono invitati a promuovere lo sviluppo industriale in tale settore. Secondo la Convenzione le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi, annullando eventuali barriere al trasferimento di tecnologie e di prodotti chimici tra Stati Parte.

La Convenzione vieta però anche le esportazioni di alcuni prodotti chimici di largo consumo verso Stati non Parte, per evitare la proliferazione delle armi chimiche e chiede pertanto di adottare adeguati strumenti legislativi che lo impediscano.

e) Le legislazioni di attuazione della Convenzione

La Convenzione attribuisce grande importanza alle misure che impediscano violazioni ai divieti ed al regime di verifica. Assumono a tal fine particolare rilevanza le misure nazionali di implementazione degli Stati Parte; in particolare, all'Articolo VII, la Convenzione richiede allo Stato Parte di emanare una legislazione adeguata, che impedisca le attività non consentite e di designare un'Autorità Nazionale responsabile di applicare le misure di attuazione.

L'Autorità Nazionale, secondo la Convenzione è tenuta a svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni in uno Stato Parte; deve anche svolgere

un'indispensabile azione di coordinamento in tutti i settori nazionali, nonché di interfaccia con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

Gli Stati Parte sono richiesti di emanare una legislazione di attuazione della Convenzione in grado di assicurare una chiara indicazione degli obblighi e dei divieti da applicare.

III. LE MISURE DI ATTUAZIONE'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE NEL 2000

a. Attività internazionale nel corso del 2000

1. La Conferenza degli Stati Parte

La V Conferenza annuale degli Stati Parte si è svolta a L'AJA dal 15 al 19 maggio 2000; vi hanno partecipato circa 500 delegati in rappresentanza di 111 Stati Parte, di 7 Stati Firmatari, di uno Stato Non Firmatario (Libia), delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per il Bando Totale degli esperimenti Nucleari, della Corte Permanente di Arbitrato e del Tribunale Criminale Internazionale per la ex - Jugoslavia, di 16 Organizzazioni Non Governative e di Rappresentanti delle Associazioni di Categoria dell'Industria.

La Conferenza ha confermato che il bilancio complessivo dei primi tre anni di vita dell'Organizzazione può essere considerato ampiamente positivo per numero di ratifiche e per i risultati già conseguiti nelle misure di attuazione.

(a) Le ratifiche della Convenzione

In particolare la Conferenza ha messo in risalto che le ratifiche sono in costante aumento, sebbene non tutti gli Stati Firmatari abbiano ancora ratificato. Peraltro, un numero elevato di Stati non ha ancora avviato gli atti per l'accesso alla Convenzione; viene pertanto sottolineata l'importanza della sua universalità ed in tale ottica gli Stati Parte sono esortati a svolgere azioni per promuovere l'accesso.

(b) L'applicazione della Convenzione

L'applicazione della Convenzione non è ancora uniforme in tutti gli Stati Parte e si rendono necessarie azioni rivolte ad una maggiore armonizzazione. Secondo la Convenzione, gli Stati Parte sono inoltre tenuti a distruggere i loro arsenali di armi chimiche entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione e cioè entro il 29 aprile 2007; eventuali rinvii rispetto a tale scadenza devono essere preventivamente autorizzati e non potranno comunque eccedere i cinque anni.

(c) L'assistenza internazionale

Il tema dell'assistenza internazionale e della cooperazione scientifica e tecnologica per lo sviluppo dell'industria chimica e l'uso pacifico delle sostanze chimiche sensibili è stato ancora una volta ampiamente sottolineato dai Paesi in via di sviluppo, i quali si sono lamentati che fino ad ora le misure prese in tali settori sono insufficienti. In particolare questi ultimi sostengono che le misure di sostegno allo sviluppo e la facoltà di libera circolazione dei prodotti chimici e delle tecnologie introdotte dalla Convenzione, principale incentivo alla ratifica per i Paesi in via di sviluppo, non hanno ancora trovato adeguate misure di attuazione.

Peraltro, i Paesi in via di sviluppo hanno ancora una volta insistito sulla necessità di un adeguamento alla Convenzione da parte del regime di controllo delle esportazioni in uso nei Paesi aderenti al Gruppo Australia (Gruppo di concertazione in vigore dal 1985 tra paesi industrializzati, in materia di esportazioni di prodotti e tecnologie a doppio uso). Il tema ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza politica crescente poiché i Paesi in via di sviluppo auspicano una maggiore liberalizzazione nelle operazioni di import-export dei prodotti chimici e delle relative tecnologie tra gli Stati Parte così come previsto dalla Convenzione.

(d) Il bilancio dell'Organizzazione.

La Conferenza ha approvato il bilancio dell'Organizzazione per il 2001, per un importo di 54.898.400 EURO (circa 106,3 miliardi di lire italiane), di cui 2.983.514 EURO (pari a 5,7 miliardi di lire) a carico dell'Italia; ha inoltre approvato la ripartizione dei contributi nazionali, calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

(e) Decisioni di rilievo su altri argomenti

La Conferenza, a seguito di raccomandazione del Consiglio Esecutivo, ha inoltre preso le seguenti decisioni:

- ha accordato alla Russia una proroga di due anni all'obbligo di distruggere l'1% delle armi chimiche di categoria 1 (le più pericolose) inizialmente fissato entro il 29 aprile 2000;
- ha approvato restrizioni ai trasferimenti dei prodotti a bassa concentrazione di tabella 2, con Stati non Parte, riservandosi tuttavia ogni decisione per i prodotti di tabella 3. In particolare, a partire dal 29 aprile 2000 non sono più consentiti trasferimenti di prodotti chimici che abbiano una concentrazione superiore all'1% di prodotti di tabella 2A e 2A*, oppure superiori al 10% di tabella 2B. Tale decisione comporta, a livello nazionale, la necessità di modificare la legislazione vigente (legge 4 aprile 1997, n. 93, Articolo 4 comma 2);
- ha approvato nuove direttive per le dichiarazioni relative alle basse concentrazioni dei prodotti in tabella; in particolare tali dichiarazioni non sono più dovute, a partire dal 1° gennaio 2002, per le miscele contenenti meno del 30% di prodotto di tabella 2B e di tabella 3. La Conferenza si è riservata una decisione per i prodotti di tabella 2A e 2A*. Tali decisioni comporteranno, a livello nazionale, l'emanazione di una variante alle direttive nazionali sulle dichiarazioni, variante che dovrà essere emanata con Decreto del Ministro dell'Industria, ed essere applicata a far data dal 1° gennaio 2002;
- ha approvato il rinnovo del contratto del Direttore Generale Amb. Josè BUSTANI per altri quattro anni.

2. Il Consiglio Esecutivo

Nel corso del 2000 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'Aja 5 volte in sessione ordinaria ed altre 3 volte in sessione straordinaria per l'esame di argomenti di particolare urgenza. Tra una sessione e l'altra si sono riuniti con frequenza gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli Stati Parte per prendere in esame problemi tecnici ancora non risolti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Tra gli argomenti di maggior rilievo nel corso del 2000 il Consiglio ha approvato numerosi Accordi d’Impianto preparati durante le ispezioni, nonché piani di distruzione o conversione di impianti di produzione di armi chimiche, ormai disattivati; ha inoltre predisposto numerose raccomandazioni per l’approvazione da parte della Conferenza degli Stati Parte.

Anche nel 2000 il Consiglio Esecutivo ha ricevuto costanti aggiornamenti dal Direttore Generale dell’OPAC sull’attività ispettiva e sul programma di distruzione delle armi chimiche in atto nei Paesi detentori, anche al fine di promuovere il rispetto delle scadenze.

Tra gli argomenti di rilievo all’esame del Consiglio Esecutivo, non ancora oggetto di raccomandazioni per la Conferenza ed in buona parte già presenti negli anni precedenti, assumono particolare rilevanza gli aspetti seguenti: i criteri per migliorare la trasparenza dell’attività dell’Organizzazione; i criteri per la presentazione delle dichiarazioni industriali; il metodo da seguire nelle ispezioni alle industrie civili per la definizione dei rischi di violazione della Convenzione; la promozione ricerca dell’omogeneità tra le legislazioni nazionali; l’elaborazione dei dati aggregati nazionali sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici a/da Stati non Parte; la definizione dei criteri relativi alla distruzione delle vecchie armi chimiche.

3) L’attività ispettiva dell’Organizzazione

A partire dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, il Segretariato Tecnico ha già effettuato più di 920 ispezioni di routine (di cui 301 nel corso del 2000) a impianti civili e militari di 45 Stati Parte.

Fino ad ora non sono state effettuare ispezioni “su sfida” o accertamenti sull’uso presunto di armi chimiche in nessuno Stato Parte.

(a) Le ispezioni alle armi chimiche

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico venga distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 29

aprile del 2007. In nessun caso eventuali proroghe possono superare il 29 aprile del 2012.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la distruzione delle loro armi chimiche e di tutti i materiali connessi al loro impiego in base a tali scadenze; sono anche tenuti a sostenere le spese per le ispezioni internazionali, in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori dell'Organizzazione.

La Convenzione prevede inoltre che tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche esistenti all'entrata in vigore della Convenzione vengano smantellati oppure, in casi eccezionali, vengano riconvertiti a fini civili autorizzati sotto controllo internazionale.

Fino ad ora, tra i 141 Stati che hanno ratificato la Convenzione, solo 4 Stati Parte hanno dichiarato di avere armi chimiche tuttora operative e prodotte dopo il 1946, che attualmente sono conservate in 33 magazzini in attesa della distruzione.

Hanno invece dichiarato che prima dell'entrata in vigore della Convenzione avevano capacità di produrre armi chimiche 11 Stati Parte; gli impianti dichiarati sono stati disattivati all'entrata in vigore della Convenzione.

L'Organizzazione, anche nel corso del 2000, ha continuato ad attribuire particolare priorità ed attenzione alla verifica della distruzione delle armi chimiche ed alla demolizione degli impianti di produzione già chiusi ma ancora da smantellare negli Stati Parte.

Per quanto riguarda la distruzione delle armi chimiche, a partire dal 1997, gli ispettori dell'Organizzazione hanno assistito alla distruzione di 4863 t. di gas nervini ed iprite, 4 t. di armi chimiche binarie e 416 t. di altri aggressivi chimici.

Inoltre, al 31 dicembre 2000 erano stati smantellati 25 dei 61 impianti di produzione dichiarati dagli Stati Parte, dei quali 8 nel corso del 2000; 6 impianti sono stati convertiti ad uso civile ed altri 5 sono stati già autorizzati. Altri impianti sono ancora da distruggere; in particolare nel corso del 2000 la Russia ha presentato il programma di distruzione dell'impianto di Novodreboksars, il più grande al mondo e gli Stati Uniti del loro impianto più grande, posto in Colorado, che da solo era in grado di produrre il 30% delle armi chimiche americane.

Per assistere allo smantellamento oppure alla conversione degli impianti, nonché alla distruzione delle armi chimiche, l'Organizzazione ha effettuato più di 640 ispezioni, delle quali 240 nel corso del 2000.

(b) Le ispezioni alle vecchie armi chimiche ed alle armi chimiche abbandonate

Dall'entrata in vigore della Convenzione 9 Stati Parte, tra cui l'Italia, hanno dichiarato di essere ancora in possesso di vecchie armi chimiche prodotte prima del 1946 ed in attesa di distruzione; altri tre Stati Parte, compresa l'Italia, hanno inoltre dichiarato di avere rinvenuto sul loro territorio armi chimiche abbandonate; in particolare il Giappone ha ammesso di aver abbandonato in Cina un ampio quantitativo di armi per le quali intende assumersi la responsabilità della distruzione.

I programmi di distruzione di tali armi avvengono sotto controllo internazionale.

(c) Le ispezioni alle industrie chimiche civili

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC tutte le industrie che producono, lavorano o impiegano i prodotti chimici potenzialmente pericolosi indicati dalla Convenzione, che devono essere sottoposti a verifica internazionale qualora le quantità coinvolte superino i livelli stabiliti.

Le ispezioni dell'OPAC all'industria chimica sono rivolte in via prioritaria ad accertare l'assenza di prodotti di tabella 1 e che gli impianti in genere non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici che possano essere destinati a produrre armi chimiche.

Gli ispettori dell'OPAC, a partire dal 29 aprile del 1997, hanno effettuato più di 340 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte, delle quali circa 140 nel 2000. Il livello di collaborazione delle industrie è stato sempre molto buono.

Nel corso del 2000 sono state avviate anche le ispezioni alle industrie degli Stati Uniti, ritardate in quanto la legislazione di attuazione della Convenzione nel settore industriale in tale Paese è entrata in vigore solo all'inizio del 2000.

(1) Ispezioni a impianti di tabella 1

I prodotti chimici di tabella 1 sono utilizzabili quasi esclusivamente per fabbricare armi chimiche. Gli impianti, che li possono produrre per fini consentiti dalla Convenzione, devono essere autorizzati e sono

pertanto tenuti sotto controllo internazionale. Al 31 dicembre 2000 gli Stati Parte hanno dichiarato complessivamente 27 impianti, che sono stati regolarmente autorizzati dall'Organizzazione e sono sottoposti a frequenti ispezioni. Nel 2000 sono stati sottoposti ad ispezione internazionale 26 impianti di tabella 1, dei quali 4 sono stati ispezionati per la prima volta.

L'Italia non ha dichiarato se in futuro intende autorizzare o meno impianti di tabella 1 per scopi consentiti.

(2) Ispezioni a impianti di tabella 2

I prodotti di tabella 2 possono essere utilizzati per fabbricare armi chimiche, ma hanno generalmente un largo impiego civile autorizzato. Gli impianti di produzione o di consumo sono tenuti sotto controllo dell'Organizzazione, per evitare che i prodotti chimici vengano destinati a scopi non consentiti.

Nel 2000 gli Stati Parte hanno complessivamente dichiarato 396 impianti di tabella 2, dei quali l'85% appartengono a 10 Stati Parte; 156 impianti, di cui 20 in Italia, sono ispezionabili in quanto la loro produzione supera le soglie stabilite.

Nel corso del 2000 l'Organizzazione ha complessivamente effettuato 39 ispezioni a impianti di tabella 2, di cui 3 per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione. L'Italia ha subito 4 ispezioni, di cui una reispezione.

(3) Ispezioni a impianti di tabella 3

I prodotti di tabella 3 hanno un largo impiego civile autorizzato, ma possono essere impiegati come precursori di armi chimiche e pertanto vengono tenuti sotto controllo da parte dell'Organizzazione. Dei 510 impianti dichiarati nel corso del 2000 da 30 Stati Parte, ben 446 impianti di 7 Stati Parte sono ispezionabili, in quanto superano determinate soglie di attività. L'Italia ha dichiarato 6 impianti, tutti ispezionabili.

Nel corso del 2000 sono state effettuate complessivamente 27 ispezioni a impianti di tabella 3, di cui una in Italia.

(4) Ispezioni a impianti DOC/PSF

Quasi tutti i prodotti della chimica organica (DOC) e tutti quelli a base di fosforo, zolfo e fluoro (PSF), sono sottoposti ai controlli della

Convenzione in quanto precursori delle armi chimiche. Nel 2000, 51 Stati Parte hanno dichiarato 4138 impianti DOC/PSF, dei quali ben 4020 sono ispezionabili. L'Italia ha dichiarato 120 impianti, quasi tutti ispezionabili.

Nel corso del 2000 l'Organizzazione ha effettuato 48 ispezioni a questo tipo di impianti.

4. Trasferimenti di prodotti chimici sottoposti ai controlli della Convenzione

La Convenzione prevede specifici divieti e controlli alle esportazioni di alcuni prodotti chimici impiegabili per fabbricare armi chimiche.

In primo luogo, sono vietate le esportazioni a Stati non Parte di prodotti di tabella 1. Tutti i trasferimenti di tali prodotti tra Stati Parte devono essere preventivamente notificati.

Per i prodotti di tabella 2 i divieti di esportazione a Stati Non Parte sono entrati in vigore il 29 aprile 2000. La Convenzione rimanda invece al 2002 un eventuale divieto per i prodotti di tabella 3.

Per evitare rischi di proliferazione, gli Stati Parte devono notificare all'Organizzazione tutte le esportazioni ed importazioni (trasferimenti) autorizzati di prodotti chimici, ma errori ed omissioni sono frequenti e i dati tra chi esporta e chi importa non trovano sempre un puntuale riscontro. Sono allo studio dell'OPAC misure volte ad un migliore riscontro.

5. Laboratori certificati

La Convenzione prevede che, quando ritenuto necessario, gli ispettori prelevino campioni di prodotti chimici, da analizzare eventualmente anche fuori dell'impianto ispezionato, in un laboratorio "predesignato" certificato dall'Organizzazione stessa. Per ottenere la certificazione i laboratori candidati dagli Stati Parte devono superare almeno un test di certificazione l'anno, organizzato dall'OPAC, consistente nel riconoscere esattamente i contenuti di un campione.

Nel corso del 2000 l'OPAC ha effettuato la 7^a e 8^a prova di certificazione. Complessivamente, fino ad ora, hanno superato la prova a livello mondiale solo 13 laboratori, tutti facenti parte dell'Amministrazione della Difesa degli Stati Parte seguenti: Cina, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Corea del Sud, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per l'Italia ha partecipato alle prove il Laboratorio Militare di Civitavecchia, che non le ha potute superare principalmente per la carenza di personale specializzato, nonché di attrezzature ed apparecchiature adeguate.

b. Aiuti alla Russia

La Russia ha manifestato l'intenzione di procedere alla distruzione del proprio arsenale di armi chimiche, pari a circa 40.000 tonnellate e alla demolizione o riconversione dei 12 impianti di produzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, entro i termini previsti dalla Convenzione e cioè entro il 2007.

La Russia ha però più volte messo in evidenza nei fori internazionali che non dispone delle risorse sufficienti per portare a termine il programma ed ha pertanto sollecitato aiuti internazionali.

Il programma russo di distruzione, stimato in 6 miliardi di dollari, prevedeva inizialmente la realizzazione di sette impianti in aree diverse della Russia, in prossimità degli attuali magazzini. Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, oltre all'Italia, Stati Uniti, Germania, Olanda, Svezia e Finlandia, hanno già fornito oppure hanno indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia aiuti finanziari e materiali necessari per realizzare una parte degli impianti; anche l'Unione Europea ha già finanziato una parte dei lavori nel settore infrastrutturale e per la protezione dell'ambiente e si ripropone di effettuare ulteriori interventi.

L'assistenza sin qui erogata soddisfa tuttavia appena il 4% delle esigenze globali; per rispettare le scadenze, la Russia dovrebbe dal canto suo finanziare il programma con 950 milioni di dollari l'anno; le risorse destinate al programma fino ad ora sono state modeste e, nonostante siano state preannunciate ulteriori finanziamenti nel 2001, le risorse complessive resteranno ancora largamente insufficienti.

La messa a punto di accordi con Paesi donatori è stata rallentata anche da problemi legali della Russia, connessi con le donazioni, nonché

da difficoltà di coordinamento interno; nel 1999, per applicare l'esenzione da tasse dei programmi di assistenza, è stata emanata un'apposita legge; mentre, per migliorare il coordinamento, nel 2000 è stata creata in Russia una nuova Agenzia responsabile verso il Governo dei programmi di distruzione delle armi di distruzione di massa. Con questi provvedimenti strutturali e giuridici le Autorità russe si prefiggono di migliorare l'efficienza delle strutture interne, raccogliere maggiori donazioni e ridurre i tempi di esecuzione dei programmi; cionondimeno, salvo ulteriori consistenti finanziamenti, la Russia non sarà in grado di rispettare le scadenze.

Gli Stati Uniti rappresentano per ora il maggior donatore, con 192,1 milioni di dollari.

La Germania ha fino ad ora erogato 58,5 milioni di marchi; altri paesi come Canada, Svizzera, Francia, Regno Unito e la stessa Unione Europea stanno considerando ulteriori programmi di assistenza.

La Russia avrebbe dovuto provvedere alla distruzione di almeno 1% del suo stock di armi chimiche entro il 29 aprile 2000, ma il programma di distruzione non è ancora partito e la Russia ha ottenuto un rinvio al 2001 dalla V Conferenza degli Stati Parte. Inoltre, entro il 29 aprile 2002 la Russia dovrebbe aver distrutto il 20% dell'intero stock; non essendo peraltro ancora finito un solo impianto di distruzione, sarà pressoché impossibile rispettare quella scadenza.

Tenuto conto che le risorse saranno insufficienti per realizzare tutti gli impianti necessari, la Russia ha deciso di procedere in via prioritaria alla realizzazione di tre soli impianti, Gorny, Shchuch'ye e Kambarka, in cui trasferire tutto il materiale da distruggere.

Per quanto riguarda il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d):

c) Misure di assistenza e protezione in attuazione dell'Articolo X

La Convenzione assicura assistenza e protezione ad ogni Stato Parte; a tal fine, ogni Stato Parte è richiesto di indicare annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche ed assicurare forme di assistenza che intende mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Il Segretariato ha già raccolto contributi ed organizzato anche nel 2000 corsi per addestrare nuclei di pronto intervento sanitario in grado di

identificare all'occorrenza le misure necessarie. A tali attività ha partecipato anche personale italiano.

Sono solo 15 gli Stati che fino ad ora hanno segnalato all'OPAC le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia, per il momento, ha aderito al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione e personale per interventi sanitari di emergenza.

Esercitazioni di protezione civile derivanti da presenza di sostanze chimiche pericolose si sono svolte in molti Paesi sotto l'egida OPAC e si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla determinazione degli aiuti che possono essere richiesti agli altri Stati Parte nel quadro della Convenzione. Esercitazioni di questo tipo si sono svolte negli Stati Uniti, in Francia ed in altri Paesi.

Altri Stati, come la Svezia e la Svizzera, hanno organizzato corsi di addestramento internazionali su interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose. In particolare, il Governo svizzero ha ospitato a Spiez il secondo corso per analisi campali in situazioni di emergenza, destinato ad aiutare le popolazioni civili degli Stati Parte; frequentato da rappresentanti di molti Paesi, tra cui l'Italia, il corso si prefiggeva di illustrare le modalità di rilevamento e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione civile.

Altri paesi, sempre nel quadro dell'Articolo X, hanno ospitato fora e seminari in cui hanno presentato i mezzi di protezione nazionali.

d. Misure per la promozione dello sviluppo economico e tecnologico

Per facilitare la definizione di adeguate modalità di attuazione dei criteri di libero scambio e per aiutare i Paesi in Via di Sviluppo nel settore della chimica, in linea con i principi dell'Articolo XI, il Segretariato Tecnico anche nel corso del 2000 ha organizzato corsi per personale delle Autorità Nazionali e dei PVS.

e. Misure relative alla legislazione degli Stati Parte

Il Segretariato Tecnico ha più volte messo in evidenza che alcune legislazioni degli Stati Parte non sono ancora adeguate; talvolta, a fronte degli stessi obblighi, prevedono sanzioni diverse, oppure contemplano gradi di applicazione differenti, che non consentono un riscontro internazionale.

Per evitare le sensibili difformità di attuazione della Convenzione tra gli Stati Parte, il Segretariato Tecnico ha organizzato anche nel 2000 numerosi seminari, rivolti a sottolineare le differenze nelle piattaforme legislative ed ha svolto un'intensa attività addestrativa per migliorare la preparazione del personale delle Autorità Nazionali.

IV. L'attuazione della Convenzione in Italia nel corso del 2000

a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

Per dare attuazione alla Convenzione la legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93, articolo 6, ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, che richiedono in genere una elevata competenza specifica, la legge 4 aprile 1997, n. 93 all'articolo 6 comma 4 ha autorizzato il Ministero degli Affari Esteri, oltre che ad avvalersi di proprio personale e di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, a conferire - per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non

reperibili nell'ambito dell'Amministrazione - incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero degli Affari Esteri, alla data del 1 gennaio 2000 comprendeva 21 persone, di cui 2 del Ministero Affari Esteri, 7 del Ministero della Difesa in posizione di comando e 12 esperti esterni all'Amministrazione (8 consulenti, 3 interpreti ed un esperto informatico). Tale preparazione specifica è stata integrata con la partecipazione a corsi di formazione nazionali e internazionali.

A partire dal 1 gennaio 2000, per effetto della ristrutturazione del Ministero Affari Esteri, i compiti dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sono stati trasferiti all'Ufficio V della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani; conseguentemente, tutto il personale del precedente Ufficio è stato inserito nell'Ufficio V.

Dei contratti con gli esperti esterni, nove sono scaduti nel corso del 2000, mentre i rimanenti scadranno nel 2001. Appare pertanto indispensabile, quanto meno in via temporanea in attesa della presentazione di un nuovo disegno di legge per aggiornare la normativa in vigore, rinnovare tali incarichi, per non disperdere le competenze acquisite. Le esperienze maturate hanno dimostrato infatti che le esigenze di supporto specializzato sono vieppiù avvertite, considerando la crescente complessità del sistema di verifiche internazionali cui non si riuscirebbe a far fronte con le risorse umane disponibili nell'Amministrazione. A tal fine, acquisito il parere favorevole del Tesoro e della Funzione Pubblica, è stato presentato un apposito emendamento alla vigente normativa per consentire la proroga dei citati contratti.

La disponibilità del personale comandato durante il periodo è rimasta quasi invariata; tale personale svolge attività prevalentemente tecnica.

Per quanto riguarda le strutture dell'Ufficio, a partire dal 10 settembre 1998 si è ottenuta la disponibilità di alcuni locali esterni, di proprietà del demanio, situati presso la Caserma di Via Pinturicchio trasferendovi parte del personale per costituire una "Unità Tecnico Operativa", destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle

ispezioni e all'esame delle questioni tecniche oggetto di esame in sede internazionale.

2) Attività di rilievo

Nel corso del 2000 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie chimiche italiane nel 2000 e le previsioni per il 2001;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, alle industrie italiane e agli impianti militari sottoposti a ispezione (della durata media di 5-6 giorni);
- convocato periodicamente le riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'Aja;
- inviato personale agli appositi corsi di formazione dell'OPAC;
- partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- concluso i negoziati con la Federazione Russa per mettere a punto un Accordo di cooperazione e di assistenza al programma di distruzione delle armi chimiche dell'Ex Unione Sovietica, firmato dalle parti all'inizio del 2000 e ratificato all'inizio del 2001;
- proseguito i contatti tramite le nostre rappresentanze oppure direttamente con alcuni Stati non Parte del Mediterraneo, nel quadro dell'attività di promozione dell'universalizzazione della Convenzione;
- proseguito i contatti con gli Stati Membri per predisporre il testo di un'intesa sulle modalità di svolgimento di eventuali "ispezioni su sfida" da parte dell'OPAC sul territorio italiano.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio ha utilizzato nell'anno 2000 uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3416, il cui ammontare è stato di 1.235.887.423 lire.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la propria quota di partecipazione, pari a 5.059.677.923 lire (5,4 % del bilancio dell'Organizzazione), ai sensi dell'Articolo 14 della legge 18 novembre 1995, n. 496 utilizzando i fondi sul capitolo 3393 art. 13.

b. Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nell'anno 2000 il Comitato ha tenuto 6 riunioni ordinarie, nel corso delle quali sono state prese in esame le decisioni adottate dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre, sono stati illustrati al Comitato gli esiti delle ispezioni internazionali e trattati gli argomenti che sono ancora in esame nelle sedi internazionali.

c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia non possiede installazioni o impianti civili o militari destinati alla produzione di armi chimiche; all'entrata in vigore della Convenzione ha però dichiarato che stava distruggendo una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale; tutto il materiale destinato alla distruzione era stato già accentrato nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC di Civitavecchia. In tempi successivi, in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, anche altri materiali rinvenuti sul territorio nazionale, sono stati rimossi con la massima cautela da personale specializzato dello Stabilimento su richiesta del Ministero dell'Interno e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, sono stati trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la successiva distruzione.

Lo Stabilimento, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, era stato utilizzato dall'Organizzazione internazionale anche per